



27. **Modifica della legge tirolese sugli operatori di scommesse**

27. Legge del 5 febbraio 2025 che modifica la legge tirolese sugli operatori di scommesse

Il Parlamento provinciale ha deciso quanto segue:

Articolo I

La legge tirolese sugli operatori di scommesse (Gazzetta ufficiale provinciale (*LGBl.*) n. 85/2023), modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella *LGBl.* con il n. 85/2023, è così modificata:

1. *Nel titolo della legge, tra parentesi dopo il titolo breve «legge tirolese sugli operatori di scommesse», sono aggiunti un trattino e la seguente abbreviazione:*

«**TWUG**»

2. *La sezione 9 recita come segue:*

«Sezione 9.

Capacità economica

La capacità economica è comprovata mediante una garanzia bancaria o una conferma di una linea di credito per un importo di almeno 150 000 EUR da parte di un istituto finanziario con sede nell'Unione europea o in uno Stato ritenuto equivalente ai sensi del diritto dell'Unione, con validità di almeno un anno.»

3. *La sezione 13, paragrafo 1, lettera c), recita come segue:*

«c) alla scadenza della garanzia bancaria o della conferma della linea di credito, a meno che non sia presentata una nuova garanzia bancaria o conferma di linea di credito ai sensi della sezione 9 prima della data di scadenza,»

4. *Nella parte introduttiva della sezione 14, dopo i termini «governo provinciale» sono inseriti i termini «con decisione».*

5. *Nella sezione 14, lettera c), i termini «Legge sul gioco d'azzardo» sono sostituiti dai termini «Legge sul gioco d'azzardo». [Rettifica applicabile esclusivamente alla versione in lingua tedesca]*

6. *La sezione 16, paragrafo 2, lettera d), recita come segue:*

«d) una garanzia bancaria o una conferma di linea di credito per un importo pari ad almeno 150 000 EUR da parte di un istituto finanziario con sede nell'Unione europea o in uno Stato ritenuto equivalente ai sensi del diritto dell'Unione, con validità di almeno un anno,»

7. *La sezione 17, paragrafo 2, lettera a), recita come segue:*

«a) possono essere utilizzati esclusivamente mediante una carta rilasciata specificamente a un determinato cliente (“carta del cliente delle scommesse”) o una procedura di riconoscimento biometrico,»

8. Alla sezione 17 le seguenti disposizioni sono aggiunte come paragrafi 4, 5 e 6:

«(4) Una carta del cliente delle scommesse può essere rilasciata dall'operatore delle scommesse solo a persone che hanno raggiunto la maggiore età.

(5) La carta del cliente delle scommesse contiene almeno i seguenti dati:

- a) il nome e il cognome del cliente delle scommesse;
- b) la data di nascita del cliente delle scommesse;
- c) la data del rilascio della carta del cliente delle scommesse;
- d) il nome dell'operatore delle scommesse;
- e) una fotografia del cliente delle scommesse, sulla quale il cliente è chiaramente identificabile.

(6) L'accesso a un terminale per le scommesse, mediante una procedura di riconoscimento biometrico, può essere concesso dall'operatore delle scommesse solo a persone che hanno raggiunto la maggiore età e a seguito della creazione di un conto cliente. La procedura di riconoscimento biometrico deve garantire l'identificazione univoca del cliente mediante un identificatore biometrico. L'impronta digitale, il riconoscimento dell'iride o il riconoscimento facciale possono essere utilizzati come identificatore biometrico.»

9. La sezione 18, paragrafo 1, prima frase, recita come segue:

«L'operatore delle scommesse garantisce e controlla il rispetto delle norme di gestione, in particolare per quanto riguarda la tutela dei bambini e dei giovani, nonché delle norme in materia di scommesse, degli obblighi di etichettatura e dell'orario di esercizio di ciascun punto scommesse presso il quale sono installati e gestiti terminali per le scommesse.»

10. La sezione 19, paragrafo 3, lettera c), recita come segue:

«(c) un riferimento al requisito di identificazione dei clienti delle scommesse al momento di effettuare una scommessa, di rilasciare una carta del cliente delle scommesse, di stabilire l'accesso mediante una procedura di riconoscimento biometrico e di effettuare una scommessa online; nel caso di scommesse tramite dispositivi di immissione, il riferimento al requisito di identificazione del cliente delle scommesse per scommesse superiori a 50 EUR,»

11. La sezione 19, paragrafo 4, recita come segue:

«(4) Le norme in materia di scommesse devono essere esposte in un luogo ben visibile nel punto scommesse o essere messe a disposizione dei clienti delle scommesse in qualsiasi altra forma appropriata. Per le scommesse online, le norme in materia di scommesse devono essere in un luogo facilmente accessibile sulla pagina web dell'operatore delle scommesse.»

12. La sezione 20, paragrafo 1, lettera a), recita come segue:

«a) l'identità del cliente delle scommesse, del beneficiario effettivo o della persona che sostiene di agire per conto del cliente delle scommesse, di cui alla sezione 32, in caso di un'operazione di scommessa, al momento di effettuare una scommessa, di rilasciare una carta del cliente delle scommesse, di stabilire l'accesso mediante una procedura di identificazione biometrica e di effettuare una scommessa online; ciò si applica solo per le scommesse effettuate tramite dispositivi di immissione quando la scommessa supera i 50 EUR,»

13. La sezione 26, paragrafo 2, quarta frase, recita come segue:

«Per i certificati rilasciati sulla base delle notifiche di cui alla sezione 25, lettere c) ed e), la sezione 12, paragrafo 3, si applica per analogia.»

14. La sezione 31, paragrafo 1, lettera d), recita come segue:

«(d) prima del prelievo di fondi conservati sulla carta del cliente delle scommesse o a nome del cliente delle scommesse, o di fondi accessibili mediante una procedura di riconoscimento biometrico se l'importo del prelievo è pari o superiore a 2 000 EUR;»

15. La sezione 35, paragrafo 2, è soppressa e il precedente paragrafo 3 è rinumerato come paragrafo «2».

16. La sezione 36, paragrafo 2, seconda frase, recita come segue:

«In caso di dubbio, le scommesse possono essere accettate, ma il pagamento delle vincite o dei fondi conservati sulla carta del cliente delle scommesse o altrimenti conservati a nome del cliente delle

scommesse non deve essere effettuato e l'accesso del cliente delle scommesse alle vincite o ai fondi deve essere bloccato mediante una procedura di riconoscimento biometrico.»

17. *La frase seguente è aggiunta alla sezione 43, paragrafo 1:*

«Inoltre, essi hanno il diritto di effettuare scommesse a titolo gratuito nella misura necessaria.»

18. *La sezione 43, paragrafo 2, prima e seconda frase, recita come segue:*

«Il potere di ispezione comprende controlli sulle attrezzature e sui programmi utilizzati, nonché su singoli elementi delle attrezzature e parti dei programmi al di fuori del luogo in cui sono installati. Ai fini dei controlli, l'operatore deve consentire all'organismo di ispezione dell'autorità amministrativa distrettuale, o agli esperti da questa incaricati, di effettuare scommesse a titolo gratuito e deve anche aprire l'attrezzatura e consegnare i supporti dati (circuiti, dischi rigidi, ecc.) per i programmi.»

19. *La sezione 43, paragrafo 4, recita come segue:*

«(4) L'operatore delle scommesse deve partecipare a tutte le misure di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso di assenza dell'operatore delle scommesse, l'operatore delle scommesse assicura che il proprietario dei locali commerciali, le persone altrimenti autorizzate a disporre dei locali commerciali, la persona responsabile o i loro assistenti ai sensi della sezione 18 siano coinvolti nel facilitare le misure di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2.»

20. *Nella sezione 44, paragrafo 7, nella sezione 48, paragrafi 1 e 2, e nella sezione 49, i termini «sezione 47, paragrafo 1, lettere da s) a v)» sono sostituiti dai termini «sezione 47, paragrafo 1, lettere da t) a w)».*

21. *La sezione 45, paragrafo 2, recita come segue:*

«(2) Gli organi della polizia federale cooperano nell'attuazione della sezione 47, paragrafo 1, lettere a), c), e), f), h), k), l), n), o), p), q), r) e x), in qualità di organi ausiliari dell'autorità amministrativa penale competente mediante misure preventive contro le minacce di reati amministrativi e mediante misure necessarie per avviare e perseguire procedimenti penali amministrativi.»

22. *Alla sezione 47, paragrafo 1, è inserita la seguente disposizione come lettera h):*

«h) contrariamente a quanto previsto dalla sezione 17, paragrafi 4 e 6, rilascia una carta del cliente delle scommesse a una persona di età inferiore alla maggiore età o permette l'accesso a un terminale per le scommesse a una persona di età inferiore alla maggiore età mediante una procedura di identificazione biometrica,»

23. *Alla sezione 47, paragrafo 1, le precedenti lettere da h) a w) sono sostituite dalle designazioni di lettere da «i)» a «x)».*

24. *L'attuale sezione 47, paragrafo 1, lettera i), recita come segue:*

«i) contrariamente a quanto previsto dalla sezione 18, paragrafi 1 o 2, omette di garantire e controllare il rispetto delle norme in materia di esercizio e, contrariamente a quanto previsto dalla sezione 18, paragrafo 2, continua a gestire i terminali per le scommesse nel luogo interessato per più di quattro settimane dopo la partenza di una persona responsabile,»

25. *La sezione 47, paragrafo 2, recita come segue:*

«(2) L'autorità amministrativa distrettuale sanziona:

- a) gli illeciti amministrativi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e da h) a x), con un'ammenda non superiore a 25 000 EUR;
- b) gli illeciti amministrativi di cui al paragrafo 1, lettera g), con un'ammenda non superiore a 1 500 EUR.»

26. *Nella sezione 47, paragrafi 3 e 7, i termini «paragrafo 1, lettere da s) a v)» sono sostituiti dai termini «paragrafo 1, lettere da t) a w)».*

27. *La sezione 47, paragrafo 4, recita come segue:*

«(4) Chiunque tolleri, senza apposita autorizzazione, l'esercizio di un'attività in qualità di operatore di scommesse o la gestione di un terminale per le scommesse da parte di terzi in un locale commerciale generalmente accessibile destinato all'esercizio di un'attività lucrativa o in qualità di proprietario di un locale commerciale, o l'effettuazione a fini commerciali delle scommesse di cui alla sezione 3, commette

un illecito amministrativo ed è passibile di un'ammenda fino a 25 000 EUR da parte dell'autorità amministrativa distrettuale.»

28. *La sezione 53, paragrafo 2, recita come segue:*

«(2) I riferimenti alla legge federale rimandano alla versione citata di seguito in ciascun caso:

1. codice civile generale – ABGB, JGS n. 946/1811, modificato da ultimo dalla legge pubblicata nella gazzetta ufficiale federale (BGBl.) I con il n. 33/2024,
2. legge sull'asilo del 2005 – AsylG 2005, BGBl. I n. 100/2005, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 67/2024,
3. legge sulla contabilità di bilancio del 2014 — BiBuG 2014, BGBl. n. 191/2013, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 86/2024,
4. legge sui servizi di intelligence criminale – BKA-G, BGBl. I n. 22/2022, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 123/2021,
5. legge sulla lotta al riciclaggio di denaro sui mercati finanziari – FM-GwG, BGBl. I n. 118/2016, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 98/2021,
6. legge sulle sanzioni finanziarie – FinStrG, BGBl. n. 129/1958, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 107/2024,
7. regolamento sul commercio e l'industria 1994 – GewO 1994, BGBl. n. 194/1994, modificato da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 130/2024,
8. legge sul gioco d'azzardo – GSpG, BGBl. n. 620/1989, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 3/2023,
9. legge sull'insediamento e il soggiorno – NAG, BGBl. I n. 100/2005, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 67/2024,
10. legge sull'organizzazione scolastica, BGBl. n. 242/1962, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 121/2024,
11. codice penale – StGB, BGBl. n. 60/1974, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 135/2023,
12. legge sul rimborso 1972, BGBl. n. 68/1972, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 148/2021,
13. legge sul registro dei beneficiari effettivi – WiEReG, BGBl. I n. 136/2017, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 179/2023,
14. Legge sulle professioni contabili certificate 2017 – WTBG 2017, BGBl. I n. 137/2017, modificata da ultimo dalla legge pubblicata nella BGBl. I con il n. 86/2024».

29. *Alla sezione 54 la seguente disposizione è aggiunta come paragrafo 8:*

«(8) Le carte dei clienti delle scommesse già rilasciate al momento dell'entrata in vigore della legge pubblicata nella LGBl. con il n. 27/2025 possono continuare a essere utilizzate. Le carte dei clienti delle scommesse di cui alla sezione 17, paragrafo 5, sono emesse a decorrere dal 1° giugno 2026.»

30. *Il testo precedente della sezione 56 reca la denominazione di paragrafo «1» e la seguente disposizione è aggiunta come paragrafo 2:*

(2) La legge pubblicata nella LGBl. con il n. 27/2025 è stata notificata conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1 (n. notifica 2024/432/AT).»

Articolo II

La presente legge entra in vigore alla fine del giorno della sua pubblicazione.

Presidente del Parlamento provinciale:

Ledl-Rossmann

Governatore:

Mattle

Membro del Governo provinciale:

Gerber

Direttore dell'Ufficio del Governo provinciale:

Forster